

Roma, 25 maggio 2018

Circolare n. 106 / 2018

Oggetto: Dogane – Riconosciuta la sproporzione delle sanzioni ex articolo 303 TULD – Sentenza Commissione Tributaria della Lombardia n.2129 del 15.3.2018.

La Commissione Tributaria della Lombardia - in una causa pilota sostenuta dalla territoriale Alsea di Milano - ha stabilito che l'articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali dispone sanzioni non corrispondenti al principio comunitario della proporzionalità e lo ha disapplicato.

La controversia ha riguardato un caso in cui il ricorrente, a fronte di errori commessi addirittura a proprio danno (maggiori diritti doganali liquidati rispetto a quelli dovuti), si era visto applicare una sanzione di quasi il 500 per cento dei diritti mal calcolati. La sanzione è stata dunque riconosciuta spropositata anche in relazione alla mancanza di pericolosità per l'Erario della violazione commessa.

La Commissione Tributaria regionale - sottolineando come la Corte di Giustizia Europea abbia chiarito in più occasioni che spetta al giudice nazionale valutare la sproporzione delle sanzioni - ha quindi accolto la richiesta di disapplicazione dell'articolo 303 e ha ricalcolato la sanzione fissandola alla metà del minimo edittale (da 103 a 500 euro).

Alla luce di questo importante risultato, per il quale il Presidente Marcucci ha espresso viva soddisfazione assieme alla Presidente Alsea Betty Schiavoni, si potrà riaprire un confronto politico sulla materia.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Radiocor - (ECO) Confetra: commissione tributaria cancella sanzioni sproporzionate
Dogane9010E1314

(ECO) Confetra: commissione tributaria cancella sanzioni sproporzionate Dogane
Soddisfazione di Alsea e del mondo della logistica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mag - La commissione tributaria della Lombardia (con la sentenza di appello n. 2129 del 15/03/2018) ha dichiarato sproporzionate e da disapplicare, nel quantum, le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dell'art.

303 del Testo unico della Legislazione doganale ribadendo come la violazione di un principio generale dell'ordinamento europeo consenta al giudice nazionale di disapplicare la norma eventualmente ritenuta incompatibile con quella europea. Lo riferiscono, in una nota, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra) e l'Alsea commentando con soddisfazione la decisione del Tribunale.

La sanzione applicata nel caso trattato, proporzionata alla violazione commessa, e' stata determinata pari alla meta' del minimo edittale e quindi ad Euro 51,50 (contro una sanzione richiesta di Euro 5.128,75). 'Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia che ci conforta nelle ragioni che piu' volte abbiamo rappresentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fin da quando venne introdotta, nel 2012, l'attuale versione dell'art. 303 del TULD che detta, appunto, le sanzioni in Dogana - dice Betty Schiavone presidente di Alsea. - Quanto dispone quell'articolo e', a nostro avviso, chiaramente vessatorio perche' prevede sanzioni sproporzionate e non contempla gli errori casuali penalizzando le aziende oneste, soggette come tutti ad errori spesso marginali, danneggiando il nostro commercio con l'estero'.

'Insieme alla Presidente Schiavoni esprimo un forte apprezzamento per la pronuncia della Commissione, pronuncia alla quale ambedue diamo valenza generale e nazionale - dice Nereo Marcucci presidente di Confetra - tanto che ritengo che l'Agenzia delle Dogane debba riaprire la discussione sulle modifiche all'impianto normativo'.
com-red

(RADIOCOR) 22-05-18 11:26:11 (0191) 5 NNNN

22-05-18 1126

AGENZIA DELLE DOGANE

**Il giudice può
disapplicare
le sanzioni se le
stima eccessive**

Stroppa a pag. 34



DOGANE/ Il principio affermato dalla Commissione tributaria regionale lombarda

Sanzioni ad assetto variabile

Il giudice disapplica se considera la misura eccessiva

DI VALERIO STROPPA

Il giudice tributario può disapplicare le sanzioni doganali previste dalla legge, quando queste appaiono sproporzionate rispetto alla gravità della violazione commessa, e ricalcolarle. Non è necessario un intervento legislativo, né una pronuncia di incostituzionalità: in linea con il diritto dell'Ue, il giudice nazionale ha l'obbligo di sterilizzare la disposizione eventualmente ritenuta incompatibile con quella europea. È quanto affermato dalla Ctr Lombardia con la sentenza n. 2129/7/18.

Il caso vedeva coinvolte due società di trasporti e logistica, raggiunte da una contestazione dell'Agenzia delle dogane a seguito della revisione a posteriori di una dichiarazione di importazione. Per effetto dell'errata classificazione di alcuni prodotti, per due rilievi l'impresa risultava a credito (cioè aveva commesso un errore a proprio sfavore) mentre per un altro era a debito di circa mille euro. Sulla scorta dell'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, l'ufficio irrogava sanzioni per 5.128 euro. Da qui il ricorso delle società contribuenti, che invocavano la violazione dei principi comunitari di proporzionalità ed equivalenza.

Perso il primo grado in Ctp

Milano, i giudici di appello accoglievano le ragioni delle aziende. «Proporzionalità significa congruità allo scopo», afferma la Ctr Lombardia, «per stabilire tale proporzione bisogna guardare sia alla gravità della violazione, da un lato, sia all'entità della sanzione e alle modalità di sua determinazione, dall'altro». Nel caso in commento la contestazione è avvenuta «a fronte di addirittura alcuni errori commessi dalle ricorrenti a proprio danno, che indicano la mancanza di alcuna pericolosità della violazione»; ciononostante, la sanzione spiccata «è di quasi il 500% dei diritti da recuperare». Il collegio conclude quindi di «dover applicare una sanzione proporzionata alla violazione commessa», che viene quantificata nella metà del minimo edittale previsto dall'articolo 303, comma 3, lettera a) del Tuld. Poiché la forchetta fissata dalla norma va da 103 a 500 euro, la sanzione disposta dalla Ctr scende quindi a 51,50 euro, a fronte degli oltre 5 mila euro pretesi nell'atto impugnato.

Secondo il collegio milanese, la soluzione è avallata anche dal diritto comunitario, alla luce della previsione di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, che richiama proprio il principio di proporzionalità.

La decisione dei giudici meneghini è stata accolta con favore dal mondo della logistica. «Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia», afferma **Betty Schiavone**, presidente di Alsea (Associazione lombarda spedizionieri e autotrasportatori). «come abbiamo più volte rappresentato all'Agenzia delle Dogane, l'attuale versione dell'art. 303 del Tuld è a nostro avviso vessatorio perché prevede sanzioni sproporzionate e non contempla gli errori casuali, penalizzando le aziende oneste».

«La pronuncia assume valenza generale e nazionale», aggiunge **Nereo Marcucci**, presidente di Confetra (Confederazione generale trasporti e logistica), «riteniamo che l'Agenzia delle Dogane debba riaprire la discussione sulle modifiche all'impianto normativo».

«La sentenza può rappresentare un importante precedente con riferimento ad altre controversie che sono state o potrebbero incardinarsi con riferimento alla medesima questione», chiosa l'avvocato **Maurizio Leo**, che ha assistito l'operatore nel giudizio dinanzi alla Ctr. «nel contempo, ci si auspica che il futuro governo si faccia carico di questo problema, per evitare ingiustificate vessazioni nei confronti dei contribuenti».

—© Riproduzione riservata—

Sanzioni sproporzionate applicate dalle Dogane

La Commissione tributaria le cancella, soddisfazione nel settore logistica

Pubblicato il giorno 22 maggio 2018



ROMA – La commissione tributaria della Lombardia con la sentenza di appello n. 2129 del 15/03/2018 ha dichiarato sproporzionate e da disapplicare, nel quantum, le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dell'art 303 del Testo unico della Legislazione doganale ribadendo come la violazione di un principio generale dell'ordinamento europeo consenta al giudice nazionale di disapplicare la norma eventualmente ritenuta incompatibile con quella europea. La sanzione applicata nel caso trattato, proporzionata alla violazione commessa, è stata determinata pari alla metà del minimo edittale e quindi ad euro 51,50 (contro una sanzione richiesta di euro 5.128,75).

“Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia che ci conforta nelle ragioni che più volte abbiamo rappresentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fin da quando venne introdotta, nel 2012, l'attuale versione dell'art. 303 del Tuld che detta, appunto, le sanzioni in Dogana – dice Betty Schiavone presidente di Alsea – Quanto dispone quell'articolo è, a nostro avviso, chiaramente vessatorio perché prevede sanzioni sproporzionate e non contempla gli errori casuali penalizzando le aziende oneste, soggette come tutti ad errori spesso marginali, danneggiando il nostro commercio con l'estero”.

“Insieme alla Presidente Schiavoni esprimo un forte apprezzamento per la pronuncia della Commissione, pronuncia alla quale ambedue diamo valenza generale e nazionale – dice Nereo Marcucci presidente di Confetra – tanto che ritengo che l'Agenzia delle Dogane debba riaprire la discussione sulle modifiche all'impianto normativo”.

“In tutti i Paesi comunitari vi sono sanzioni anche per piccoli errori – conclude Betty Schiavoni – ma solo in Italia si colpiscono così pesantemente, come in questo caso pilota, minimi errori con tutta evidenza involontari”.

“L'evidente sproporzione tra la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Dogane e il comportamento adottato dal contribuente è stata correttamente evidenziata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano” – afferma Maurizio Leo, titolare dello studio “Leo Associati”, che ha assistito l'Operatore nel giudizio dinanzi alla Ctr Mi – “Può rappresentare un importante precedente con riferimento ad altre controversie che sono state o potrebbero incardinarsi con riferimento alla medesima questione. Nel contempo, ci si auspica che il futuro Governo si dia carico di questo problema, per evitare ingiustificate vessazioni nei confronti dei contribuenti”.



22/05/18 13:50

Le Dogane soccombono contro Alsea e Confetra

La Commissione tributaria della Lombardia ha aperto un precedente importante cancellando e rimisurando sanzioni considerate sproporzionate



Betty Schiavoni

La Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra) e l'Associazione lombarda degli spedizionieri e trasportatori (Alsea) hanno avuto la meglio sull'Agenzia delle Dogane in merito a un contenzioso che riguardava sanzioni considerate sproporzionate da chi le ha subite.

Lo hanno reso noto le due associazioni di categoria precisando che la commissione tributaria della Lombardia con la sentenza di appello n. 2129 del 2018 “ha dichiarato sproporzionate e da disapplicare, nel quantum, le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dell'art 303 del Testo unico della Legislazione doganale ribadendo come la violazione di un principio generale dell'ordinamento europeo consenta al giudice nazionale di disapplicare la norma eventualmente ritenuta incompatibile con quella europea”.

La sanzione applicata nel caso trattato, proporzionata alla violazione commessa, è stata determinata pari alla metà del minimo edittale e quindi a 51,5 euro, contro una sanzione richiesta di 5.128,75 euro.

“Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia che ci conforta nelle ragioni che più volte abbiamo rappresentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fin da quando venne introdotta, nel 2012, l'attuale versione dell'art. 303 del TULD che detta, appunto, le sanzioni in Dogana” ha detto Betty Schiavone, presidente di ALSEA. “Quanto dispone quell'articolo è, a nostro avviso, chiaramente

vessatorio perché prevede sanzioni sproporzionate e non contempla gli errori casuali penalizzando le aziende oneste, soggette come tutti ad errori spesso marginali, danneggiando il nostro commercio con l'estero". La numero uno degli spedizionieri lombardi infine ha aggiunto che "in tutti i Paesi comunitari vi sono sanzioni anche per piccoli errori ma solo in Italia si colpiscono così pesantemente, come in questo caso pilota, minimi errori con tutta evidenza involontari".

Alle parole di Alsea fanno eco quelle di Confetra, il cui presidente Nereo Marcucci ha affermato: "Insieme alla Presidente Schiavoni esprimo un forte apprezzamento per la pronuncia della Commissione, pronuncia alla quale ambedue diamo valenza generale e nazionale, tanto che ritengo che l'Agenzia delle Dogane debba riaprire la discussione sulle modifiche all'impianto normativo". L'avvocato Maurizio Leo, titolare dello studio Leo Associati, che ha assistito l'operatore in questione nel giudizio dinanzi alla commissione tributaria della Lombardia, ha così commentato questo pronunciamento: "L'evidente sproporzione tra la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Dogane e il comportamento adottato dal contribuente è stata correttamente evidenziata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano. Può rappresentare un importante precedente con riferimento ad altre controversie che sono state o potrebbero incardinarsi con riferimento alla medesima questione. Nel contempo, ci si auspica che il futuro Governo si dia carico di questo problema, per evitare ingiustificate vessazioni nei confronti dei contribuenti".

N.C.



22 maggio 2018

La Commissione Tributaria della Lombardia ha stabilito che sono sproporzionate le sanzioni applicate dalle Dogane

Soddisfazione dell'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori e di Confetra

informARE - L'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori (ALSEA) ha manifestato soddisfazione perché sono state ritenute sproporzionate le sanzioni applicate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Commissione Tributaria della Lombardia, con la sentenza di appello n. 2129 del 15 marzo 2018, ha dichiarato infatti sproporzionate e da disapplicare, nel quantum, le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Dogane sulla base dell'art 303 del Testo unico della legislazione doganale ribadendo come la violazione di un principio generale dell'ordinamento europeo consenta al giudice nazionale di disapplicare la norma eventualmente ritenuta incompatibile con quella europea. La sanzione applicata nel caso trattato, proporzionata alla violazione commessa, è stata determinata pari alla metà del minimo edittale e quindi a 51,50 euro contro una sanzione richiesta di 5.128,75 euro.

«Siamo - ha dichiarato Betty Schiavone, presidente di ALSEA - molto soddisfatti di questa pronuncia che ci conforta nelle ragioni che più volte abbiamo rappresentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fin da quando venne introdotta, nel 2012, l'attuale versione dell'art. 303 del TULD che detta, appunto, le sanzioni in Dogana. Quanto dispone quell'articolo - ha spiegato Schiavone - è, a nostro avviso, chiaramente vessatorio perché prevede sanzioni sproporzionate e non contempla gli errori casuali penalizzando le aziende oneste, soggette come tutti ad errori spesso marginali, danneggiando il nostro commercio con l'estero».

«In tutti i Paesi comunitari - ha sottolineato Betty Schiavoni - vi sono sanzioni anche per piccoli errori ma solo in Italia si colpiscono così pesantemente, come in questo caso pilota, minimi errori con tutta evidenza involontari».

Soddisfazione per il pronunciamento della commissione tributaria è stata manifestata anche dal presidente di Confetra: «insieme alla presidente Schiavoni - ha affermato Nereo Marcucci - esprimo un forte apprezzamento per la pronuncia della commissione, pronuncia alla quale ambedue diamo valenza generale e nazionale tanto che ritengo che l'Agenzia delle Dogane debba riaprire la discussione sulle modifiche all'impianto normativo».

«L'evidente sproporzione tra la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Dogane e il comportamento adottato dal contribuente - ha rilevato Maurizio Leo, titolare dello Studio legale e tributario Leo Associati che ha assistito l'operatore nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria - è stata correttamente evidenziata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano. Può rappresentare un importante precedente con riferimento ad altre controversie che sono state o potrebbero incardinarsi con riferimento alla medesima questione. Nel contempo, ci si auspica che il futuro governo si dia carico di questo problema, per evitare ingiustificate vessazioni nei confronti dei contribuenti». (2/1)

Annulata sanzione delle Dogane ritenuta sproporzionata

Martedì 22 Maggio 2018 15:59

La Commissione Tributaria della Lombardia ha annullato alcune sanzioni comminate dall'Agenzia delle Dogane a un operatore della logistica connesse all'articolo 303 del TULD perché considerate eccessive rispetto alla violazione commessa.



L'associazione degli spedizionieri Alsea sottolinea la sentenza di appello della Commissione Tributaria della Lombardia numero 2129 del 15 marzo 2018, che **ridimensiona una sanzione erogata dall'Agenzia delle Dogane**: l'azienda ricorrente dovrà pagare 51,50 euro (metà del minimo edittale), contro i 5.128,75 euro chiesti dalla Dogane sulla base dell'articolo 303 del Testo Unico della Legislazione Doganale. "Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia che ci conforta nelle ragioni che più volte abbiamo rappresentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fin da quando venne introdotta, nel 2012, l'attuale versione dell'articolo 303 del TULD che detta, appunto, le sanzioni in Dogana", afferma dice Betty Schiavone Presidente di Alsea. "Quanto dispone quell'articolo è, a nostro avviso, chiaramente vessatorio perché prevede sanzioni sproporzionate e non contempla gli errori casuali penalizzando le aziende oneste, soggette come tutti ad errori spesso marginali, danneggiando il nostro commercio con l'estero". Sulla questione è intervenuto anche il presidente di Confetra, Nereo Marcucci, chiedendo all'Agenzia delle Dogane di riaprire la **discussione sulle modifiche all'impianto normativo**. Secondo l'avvocato Maurizio Leo, socio dello Studio legale che ha assistito l'impresa nel ricorso, questa sentenza "può rappresentare un importante precedente con riferimento ad altre controversie che sono state o potrebbero incardinarsi con riferimento alla medesima questione. Nel contempo, ci si auspica che il futuro Governo si dia carico di questo problema, per evitare ingiustificate vessazioni nei confronti dei contribuenti".

L'articolo 303 riguarda le sanzioni comminate nel caso di errori nelle dichiarazioni inerenti la qualità, quantità e valore delle merci. In base al testo introdotto dalla Legge numero 16 del 2 marzo 2012, se le dichiarazioni relative alle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito od al transito (esterno) non corrispondono all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 516 euro a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le misure sanzionatorie più gravi di cui al comma 3 dell'articolo, che possono arrivare a 30mila euro.



Commissione Tributaria cancella sanzioni applicate dalle Dogane

22 maggio 2018

Un punto a favore del comparto logistico italiano. La commissione tributaria della Lombardia ha dichiarato sproporzionate e da disapplicare le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dell'art 303 del Testo unico della Legislazione doganale. La sanzione applicata nel caso trattato, proporzionata alla violazione commessa, è stata determinata pari alla metà del minimo edittale e quindi a euro 51,50 (contro la richiesta di 5.128,75 euro).

«Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia che ci conforta nelle ragioni che più volte abbiamo rappresentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fin da quando venne introdotta, nel 2012, l'attuale versione dell'art. 303 del TULD che detta, appunto, le sanzioni in Dogana – dice **Betty Schiavone** presidente di Alsea – Quanto dispone quell'articolo è, a nostro avviso, chiaramente vessatorio perché prevede sanzioni sproporzionate e non contempla gli errori casuali penalizzando le aziende oneste, soggette come tutti ad errori spesso marginali, danneggiando il nostro commercio con l'estero».

Dello stesso avviso **Nereo Marcucci**, presidente di Confetra, che afferma «Insieme alla Presidente Schiavoni esprimo un forte apprezzamento per la

pronuncia della Commissione, pronuncia alla quale ambedue diamo valenza generale e nazionale tanto che ritengo che l'Agenzia delle Dogane debba riaprire la discussione sulle modifiche all'impianto normativo».

«L'evidente sproporzione tra la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Dogane e il comportamento adottato dal contribuente è stata correttamente evidenziata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano – ha puntualizzato l'avv. **Maurizio Leo**, che ha assistito l'operatore nel giudizio – Può rappresentare un importante precedente con riferimento ad altre controversie che sono state o potrebbero incardinarsi con riferimento alla medesima questione. Nel contempo, ci si auspica che il futuro Governo si dia carico di questo problema, per evitare ingiustificate vessazioni nei confronti dei contribuenti».

Vuoi restare aggiornato sulle ultime notizie in tema di trasporti e logistica? Iscriviti alla newsletter di Uomini e Trasporti. È gratuita e la riceverai via mail.

EDITORE FEDERSERVICE
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
Via G. Di Vittorio, 21/b1
40013 Castelmaggiore - Bologna
Partita Iva: 03498360373
Tel. 0517093831 - Fax 0517093861
redazione@uominietrasporti.it
© Uomini e Trasporti – Riproduzione riservata

Confetra-Alsea: commissione tributaria cancella sanzioni sproporzionate applicate alle Dogane

Author : com

Date : 22 maggio 2018

(FERPRESS) - Roma, 22 MAG - La commissione tributaria della Lombardia con la sentenza di appello n. 2129 del 15/03/2018 ha dichiarato sproporzionate e da disapplicare, nel quantum, le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dell'art 303 del Testo unico della Legislazione doganale ribadendo come la violazione di un principio generale dell'ordinamento europeo consenta al giudice nazionale di disapplicare la norma eventualmente ritenuta incompatibile con quella europea.

La sanzione applicata nel caso trattato, proporzionata alla violazione commessa, è stata determinata pari alla metà del minimo edittale e quindi ad Euro 51,50 (contro una sanzione richiesta di Euro 5.128,75).

“Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia che ci conforta nelle ragioni che più volte abbiamo rappresentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fin da quando venne introdotta, nel 2012, l'attuale versione dell'art. 303 del TULD che detta, appunto, le sanzioni in Dogana – dice Betty Schiavone Presidente di ALSEA - Quanto dispone quell'articolo è, a nostro avviso, chiaramente vessatorio perché prevede sanzioni sproporzionate e non contempla gli errori casuali penalizzando le aziende oneste, soggette come tutti ad errori spesso marginali, danneggiando il nostro commercio con l'estero”.

“Insieme alla Presidente Schiavoni esprimo un forte apprezzamento per la pronuncia della Commissione, pronuncia alla quale ambedue diamo valenza generale e nazionale - dice Nereo Marcucci Presidente di Confetra - tanto che ritengo che l'Agenzia delle Dogane debba riaprire la discussione sulle modifiche all'impianto normativo”.

“In tutti i Paesi comunitari vi sono sanzioni anche per piccoli errori – conclude Betty Schiavoni – ma solo in Italia si colpiscono così pesantemente, come in questo caso pilota, minimi errori con tutta evidenza involontari”.

“L'evidente sproporzione tra la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Dogane e il comportamento adottato dal contribuente è stata correttamente evidenziata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano” – afferma il Prof. Avv. Maurizio Leo, titolare dello studio “Leo Associati”, che ha assistito l'Operatore nel giudizio dinanzi alla CTR Mi – “Può rappresentare un importante precedente con riferimento ad altre controversie che sono state o potrebbero incardinarsi con riferimento alla medesima questione. Nel contempo, ci si auspica che il futuro Governo si dia carico di questo problema, per evitare ingiustificate vessazioni nei confronti dei contribuenti”.